

Estratto dal Progetto

Profili giuridici della c.d. Quarta rivoluzione industriale

La ricerca del Dipartimento sarà rivolta allo studio di strumenti giuridici idonei a regolare i nuovi modelli di sviluppo economico emergenti nell'ambito della quarta rivoluzione industriale, ponendosi l'obiettivo generale di contribuire alla crescita delle conoscenze relative ai principali profili giuridici dello sviluppo economico in un tale contesto. In particolare, il Dipartimento si prefigge di dare un contributo, in ambito giuridico, all'elaborazione di contenuti scientifici e all'affinamento delle metodologie che possano contemperare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico, che animano le strategie e le iniziative, pubbliche e private, di modernizzazione industriale, con la legittimità di essi e la coerenza con i complessivi obiettivi dello sviluppo sostenibile.

È ormai matura la riflessione, nell'analisi economica e sociologica, secondo la quale, a causa dell'affermarsi di nuove idee e tecnologie, le attuali direttrici di sviluppo stanno ponendo le basi per una vera e propria rivoluzione del sistema produttivo ed economico: la c.d. "quarta rivoluzione industriale". Si ritiene che il modello di sviluppo sarà sempre più caratterizzato dall'automazione industriale, la quale integra le nuove tecnologie produttive per condurre, da un lato, a un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro e, dall'altro lato, all'aumento della produttività degli impianti e della qualità di beni e servizi. La quarta rivoluzione industriale avrà conseguenze su governi, pubblica amministrazione, imprese, società civile e singoli individui, in quanto dovrebbe generare una trasformazione tale da modificare radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo, consentendo di coniugare crescita economica e sostenibilità (ambientale, sociale ecc.).

Si ritiene al contempo che tali cambiamenti epocali possano essere accompagnati da rischi altrettanto rilevanti, causati anche dall'incapacità di adattamento delle organizzazioni, al punto da mettere in crisi lo stesso modello di democrazia così come oggi inteso. Si paventano non solo difficoltà da parte delle istituzioni di adottare e regolamentare le nuove tecnologie, ma anche criticità in termini di sicurezza sociale, generate sia dai nuovi strumenti cybercriminali, sia dalle difficoltà di riconversione lavorativa di un altissimo numero di persone; profilo quest'ultimo di difficile gestione, per il conseguente aumento delle diseguaglianze e la frammentazione della società.

Il cambiamento del modello di sviluppo economico provocherà conseguenze in tutte le branche delle scienze sociali, ivi comprese quelle giuridiche. Il giurista è chiamato ad individuare (soprattutto *de jure condito*, ma anche *de jure condendo*) le soluzioni più appropriate per cogliere le opportunità e scongiurare i rischi connessi alle radicali variazioni del contesto.

I mutamenti in atto, a livello nazionale ed internazionale, impongono - e sempre più imporranno - al giurista di confrontarsi con problemi giuridici nuovi e con nuove declinazioni di preesistenti questioni giuridiche, in un quadro di riferimento mutevole e multilivello. Occorre ricostruire e/o elaborare nuovi modelli giuridici per l'uso delle risorse e la loro destinazione ai processi produttivi e per la riduzione e internalizzazione dei relativi costi sociali ed ambientali, con rilevanti implicazioni sia nell'ambito del diritto privato che nell'ambito del diritto pubblico.

Quanto descritto vale, specialmente, per alcuni settori disciplinari dell'area giuridica.

Il contributo scientifico del Dipartimento riguarderà, in primo luogo, lo studio e l'approfondimento delle modalità attraverso le quali le istituzioni pubbliche e, più specificamente, le pubbliche amministrazioni gestiscono, e gestiranno, le nuove sfide della quarta rivoluzione industriale in un contesto globalizzato e in rapporto all'uso delle risorse. Stato ed enti territoriali sono, difatti, i primi soggetti chiamati a misurarsi con la quarta rivoluzione industriale, a livello nazionale e ultra-statale. Dal modo in cui le pubbliche amministrazioni operano dipende, del resto, l'efficacia delle politiche connesse al mondo delle imprese, del lavoro, della società civile. Una delle principali difficoltà riguarda il delicato bilanciamento tra le esigenze dello sviluppo e adeguamento delle forme di interventismo pubblico in questo mutato panorama e i molteplici limiti sull'uso delle risorse pubbliche discendenti dal quadro di finanza pubblica europeo e nazionale, dalla rete dei controlli, dai costi (non solo economici) della digitalizzazione e della conversione della funzione conoscitiva pubblica in banche dati e big data, dalle regole dell'anticorruzione e della trasparenza (ad esempio, nell'erogazione di incentivi alle imprese), e così via. In questo senso, la pubblica amministrazione può paradossalmente rappresentare, al contempo, un "motore" e un "freno" della quarta rivoluzione industriale.

Per quel che riguarda gli aspetti della produzione e del commercio, si rileva come nella maggior parte dei Paesi industrializzati sia opinione comune che uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la crescita e la competitività sia costituito dal c.d. capitale intangibile. Per incrementare gli investimenti in questo campo, si fa ricorso alla tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box, azione prevista dal Piano nazionale Industria 4.0). Ai problemi giuridici degli aspetti fiscali se ne affiancano altri di non poco momento, dato che l'ampiezza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, così come la si ricava dalla interpretazione delle norme che tale tutela attribuiscono, incide in maniera considerevole sul valore di questi asset. Poiché poi tendenzialmente queste risorse verranno sfruttate da imprese in forma societaria, si pone un problema relativo all'adattamento del diritto societario, dato che non sempre, anzi quasi mai, gli istituti societari sono stati pensati dal legislatore per il capitale intangibile.

Lo sviluppo economico richiede, tuttavia, adattamenti anche nel campo del c.d. "platform contracting", spesso associato ai fenomeni della c.d. sharing economy e peer economy. Qui si misurano ad un tempo la

vitalità della categoria tradizionale del contratto ma anche lo scarto tra le sue forme e regole tradizionali e le nuove caratteristiche ed esigenze di regolazione delle relazioni, che esso è destinato a disciplinare. In misura sempre più ampia beni e servizi vengono offerti al pubblico da attori economici che, avvalendosi di piattaforme informatiche, si presentano sul mercato quali meri intermediari tra la domanda e l'offerta, frantumando e moltiplicando le relazioni di produzione e consumo in una pluralità di rapporti contrattuali isolati tra “venditori” e “acquirenti” di beni e servizi. Ciò richiede la conoscenza e l'elaborazione di soluzioni tecniche che siano in grado di sostenere tali processi – a fronte dei benefici in termini di produttività ed efficienza nell'uso delle risorse che essi possono determinare –, adeguando le regole e le categorie tradizionali del diritto dei contratti alla nuova fenomenologia delle relazioni economiche che esse sono destinate a disciplinare.

Anche l'impatto sul “mondo del lavoro”, già in parte determinatosi, appare di particolare rilevanza. Mutano profondamente le abilità (skills) richieste. Nella fabbrica 4.0 si prefigura la scomparsa dell'operaio generico, ma anche il mutamento in senso specialistico e iper-tecnologico dei profili professionali più avanzati (operai specializzati, quadri, dirigenti). D'altra parte, non può ignorarsi l'impatto sui modelli di regolamentazione del rapporto di lavoro, in parte ancorati a sistemi di produzione ormai superati. Occorre ripensare la nozione di subordinazione tradizionalmente ancorata agli indici ex art. 2094 c.c., ripensando la disciplina delle mansioni, le tecniche di retribuzione, nonché rimodulando i vincoli spazio-temporali della prestazione lavorativa. Sotto questo profilo, si segnala la recente novità della disciplina del c.d. “lavoro agile” (o smart work) introdotta dagli artt. 18 ss. della legge n. 81/2017, che potrebbe avere una consistente diffusione proprio nel contesto di una organizzazione del lavoro resa dall'evoluzione tecnologica e digitale viepiù flessibile e orientata al risultato, piuttosto che alla rigida osservanza dell'orario di lavoro presso la sede lavorativa.

Emerge altresì la necessità di studiare i profili giuridici relativi ai fenomeni criminosi, in atto e da attendersi, associati al nuovo volto dello sviluppo economico. In proposito, occorre pertanto sviluppare un'analisi delle pertinenti questioni di politica criminale, delle categorie e degli istituti penalistici e degli strumenti processuali, che si collochi in una dimensione non solo di diritto interno ma anche sovranazionale, tenendo conto degli obblighi di criminalizzazione e, al contempo, delle garanzie dei diritti e delle libertà fondamentali promananti dalla normativa europea ed internazionale.

Non possono poi essere trascurati i profili etici e la tematica dello sviluppo storico degli ordinamenti, che può offrire interessanti elementi sulle modalità con cui gli ordinamenti giuridici si adattano ai cambiamenti economici.